



**EQUO COMPENSO, CONTRATTI e/o LETTERE D INCARICO:**

**ADEMPIMENTI NORMATIVI NECESSARI EMERSI DURANTE**

**Il Convegno tenutosi in Sassari il 08 GIUGNO 2018**

**ILLUSTRATI dall'Avv. FRANCESCO SCORZA del C.N.G. e G.L.**



Nella Foto l'Avv. Francesco Scorza

**Egredi Colleghi,**

in relazione all'**EQUO COMPENSO**, durante i lavori del dedicato Convegno promosso dal **Nostro Consiglio Direttivo di Sassari**, l'**Avv. Francesco Scorza**, Funzionario Capo Area del **Consiglio Nazionale di Categoria**, ha ampiamente illustrato e chiarito la vigente norma come segue:

**PREMESSA,**

**a)-La disciplina:**

La **Legge 27 dicembre 2017, n. 205** (G.U. n.284 del 05-12-2017) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con l'**art. 19-quaterdecies** ha previsto la *“Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia*





*di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati”, ovvero la disciplina sul cd EQUO COMPENSO le cui disposizioni (ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 19- quaterdecies : ) “si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*

### **b)-Le novità di rilievo:**

**La disciplina sull'equo compenso ha subito un'articolata gestazione**, dove veniva dapprima proposta limitatamente alla categoria degli avvocati, **ed in seguito ampliata alle ulteriori categorie di lavoratori autonomi.**

**Pertanto requisito condizionante l'applicabilità** risulta proprio il requisito soggettivo dell'appartenenza del prestatore alla categoria libero professionale.

**Ulteriore requisito** è la sussistenza di una convenzione predisposta unilateralmente da un cliente (cd. forte), e regolamentante lo svolgimento, compresa la forma associata ovvero societaria, dell'attività professionale in favore del medesimo.

**I clienti coinvolti nei confini di applicabilità della disciplina in questione** vengono individuati nelle banche, assicurazioni, ed imprese comunque non catalogabili quali micro, piccole ovvero medie imprese.

**Per quanto concerne gli incarichi pubblici** la norma stessa prevede (al comma 3) che “la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle





*prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*

**Infine, il comma 4-bis**, esclude l'applicazione delle disposizioni agli agenti della riscossione, i quali in ogni caso garantiscono, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, e tenendo conto dell'eventuale ripetitività delle prestazioni.

### **c)-Le clausole vessatorie:**

La norma di cui all'art. 13 bis della **L. n. 247/2012** prevede la nullità di tutte le clausole presenti nei contratti stipulati tra il professionista e il cliente cd. FORTE, che determinano un compenso non equo (*con presunzione iuris tantum*), e la nullità di una preordinata lista di clausole vessatorie (*con presunzione iuris et de iure*).

Nondimeno, dalla "definizione" di equo compenso contenuta nella (nuova) disciplina in commento si evince unicamente che il corrispettivo predeterminato nella pattuizione, per essere equo, deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, pena la determinazione del compenso professionale ad opera del giudice (*per mezzo dei correlativi parametri – ministeriali – dettati ai fini della liquidazione giudiziale*).

**Comma IV.** Si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. Si rileva pertanto una presunzione iuris tantum di illegittimità, che va accertata ipotesi per ipotesi in sede giudiziaria, al contrario delle specifiche clausole sotto elencate, rispetto alle quali sussiste una presunzione iuris et de iure di illegittimità.





**Comma V.** Si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, pertanto con presunzione iuris et de iure, **le clausole analiticamente individuate dal legislatore:**

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

#### **d)-La sanzione della nullità:**

Al comma VIII dell'art. 13 bis summenzionato, si prevede che le clausole definite quali vessatorie sono colpite dalla sanzione della nullità, **al contempo precisando che il contratto**





**resta valido per il resto.** La nullità opera a vantaggio solamente del professionista, e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

**L'azione preordinata alla dichiarazione della nullità di una ovvero di più clausole dell'accordo che regola l'incarico professionale,** può essere proposta nei limiti dei termini di decadenza e prescrizione ordinaria, poiché il **comma 487** della **Legge 27 dicembre 2017, n. 205**, comma 487 ha espressamente abrogato il comma che prevedeva un termine di decadenza pari a 24 mesi, e decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione negoziale. Il giudice, in conformità a quanto disposto al comma X dell'art. 13-bis della **L. n. 247/2012**, accertata la non equità del compenso ovvero la vessatorietà di una o più clausole, dovrà quindi procedere alla dichiarazione di nullità e, per l'effetto, alla determinazione del compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento già emanato dal Ministro della giustizia.

### **CIO' PREMESSO:**

**L'Avv. FRANCESCO SCORZA, dopo la dotta e piacevole esposizione, per quanto concerne la Nostra Categoria ha quindi riassunto precisando CHE:**

**-La materia dell'EQUO COMPENSO, NON ha sostanzialmente modificato** la disciplina posta dall'art. 9 del **Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1** (*convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*)

**-Tali modifiche hanno comportato** soltanto un ampliamento delle tutele per i professionisti nei confronti dei cd committenti forti (*Vedi banche e Assicurazioni obbligate ad uniformarsi al c.d. Decreto Parametri*) oltreché della pubblica amministrazione (*dovendosi escludere che anche per il futuro la giurisprudenza riconosca la legittimità di bandi di gara "ad 1 euro"!*)

**-Nei rapporti professionali con gli altri clienti, c.d. COMUNI, il compenso deve essere oggetto** (*al pari del conferimento dell'incarico*) **di uno specifico accordo contrattuale,** previo





**Preventivo di MASSIMA** con prova di avvenuta consegna al Committente (*Mail e/o Mail-Pec e/o Racc. R.R.*) e la successiva firma del **Contratto di PRESTAZIONE d'opera Intellettuale** (Vedi ---→ All. N. 3, 4 e 5).

**Pertanto, il Preventivo**, che deve essere di **MASSIMA** (*ancorché dettagliato*), è documento distinto e separato dal **Contratto** (infatti deve precedere quest'ultimo!) e non occorre che ne costituisca un allegato.

**E' importante**, invece, **che dello stesso Preventivo venga conservata copia**, con l'attestazione certa di avvenuta consegna al committente poiché, difetto di un contratto (o laddove questo non risulti conforme alle specifiche prescrizioni di legge) e in caso di controversia con il cliente, "l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso" (ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" ).

L'Avv. Scorza, consigliandone vivamente il loro corretto utilizzo con i clienti c.d. COMUNI, Ci ha dunque fornito i seguenti Allegati documenti:

- Fac-Simile **disciplinare d'incarico**
- Fac-Simile **Autorizzazione al Trattamento Dati Personali (Privacy)**

### CONSIDERAZIONI FINALI:

Fatta eccezione per gli Avvocati, **TUTTE le altre Categorie Professionali compresa la Nostra, restano ancora in attesa della emanazione** di nuove (vere e proprie!) **TARIFFE**





**PROFESSIONALI** che potrebbero reintrodurre **I COMPITI** di “**Vigilanza/Vidimazione**” **unicamente** per i **Presidenti/Consigli Direttivi** dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati e **restituire la giusta dignità al Nostro Lavoro e alla Nostra Categoria.**

A tale proposito abbiamo da subito sollecitato il Nuovo Governo con l'importante supporto della neo-costituita “**R.P.T. (Rete delle Professioni Tecniche: Ing. Geom., Arch., Periti Industriali e Agrari, Dott. Agronomi e Forestali, Geologi, etc.)**”

Nella certezza di aver contribuito fattivamente alla esplicazione degli importantissimi Lavori svoltisi durante il dedicato Convegno **del 8 giugno u.s.**, specie riguardo a chi era assente, **vista la rilevanza dell'argomento**, auguriamo ai Colleghi un buon lavoro.

Sassari, li 19/06/2018

### Per il Consiglio Direttivo Provinciale

**Il Vice-Presidente**  
Giovanni Sanna Fadda  
(Vanni Sanna)

**Il Presidente**  
Rinaldo Fois

**ALL. n° 1 : Decreto Parametri** (seguito da idonea informazione giurisprudenziale);

**ALL. n° 2 : Tabella Parametri;**

**ALL. n° 3 : Fac-Simile di Preventivo di Massima**, editabile da completare (a cura del CNGeGL);

**ALL. n° 4 : Fac-Simile di Lettera di Incarico/Contratto**, editabile, opportunitamente depurata dalle “Clausole Vessatorie” (a cura del CNGeGL);

**ALL. n° 5 : Fac-Simile di Informativa sulla Privacy** per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del Committente, editabile (a cura del CNGeGL);

